

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2459

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARUSO

Disposizioni per la concessione di una promozione agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento

Presentata il 17 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la sospensione della leva, la categoria degli ufficiali di complemento non è stata più alimentata. Di questa categoria hanno fatto parte illustri personaggi come gli ex Presidenti della repubblica Ciampi, Scalfaro, Cossiga, Pertini e moltissimi altri. Attualmente, le Forze armate si avvalgono di altre categorie di ufficiali (ferma prefissata, forze di complemento, riserva selezionata), non appartenenti al servizio permanente effettivo, che sono nominati direttamente a gradi più elevati rispetto a quello di sottotenente rivestito a suo tempo dagli ufficiali di complemento provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento. Gli ufficiali di complemento in congedo, quindi, anche se in

possesso nella maggioranza dei casi di un diploma di laurea, rimangono cristallizzati nel grado iniziale di sottotenente e non maturano alcun altro riconoscimento, pur dovendo rispondere ad eventuali richiami alle armi in caso di necessità. Eppure, la maggior parte di questo personale, anche conducendo la propria attività lavorativa nell’ambiente civile, continua ad avere legami affettivi con il mondo militare e a interagire con esso attraverso l’adesione alle associazioni combattentistiche e d’arma. Ecco quindi la ragione di questa proposta di legge: concedere a coloro che hanno servito la patria come ufficiali di complemento la promozione al grado superiore, con decorrenza dal giorno prece-

dente al collocamento nella riserva di complemento. La proposta di legge non determina alcun onere a carico del bilancio dello Stato e semplifica le procedure previste per l'avanzamento nella categoria di complemento. Inoltre, essa incentiva le iscrizioni

alle varie associazioni combattentistiche e d'arma che, come noto, svolgono un ruolo significativo per il Paese perché contribuiscono a trasmettere alle generazioni sia i valori sanciti dalla Costituzione sia la memoria storica della nostra nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Promozione).

1. Gli ufficiali di complemento in congedo, provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, qualora non abbiano conseguito promozioni all'atto del congedo, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente al collocamento nella riserva di complemento.

ART. 2.

(Procedura).

1. Le domande per conseguire la promozione di cui all'articolo 1 devono essere presentate dagli interessati alle associazioni combattentistiche e d'arma di cui fanno parte, che sono tenute a trasmetterle, entro trenta giorni dalla loro ricezione, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa per i procedimenti amministrativi di avanzamento e di stato giuridico di competenza.



17PDL0060380